REGOLAMENTO (CE) N. 1213/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1999

che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 224ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 [4], è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/1999 [6];

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la 224ª gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alla 224ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.
[2] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.
[3] GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4.
[4] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47.
[5] GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.
[6] GU L 133 del 28.5.1999, pag. 17.